



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio Studi

OSSERVAZIONI A PRIMA LETTURA SULLE NORME IN TEMA DI LIBERALIZZAZIONE DELLE PROFESSIONI

DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"

(in GU n. 188 del 13-8-2011)

18 AGOSTO 2011

Le presenti considerazioni sono state elaborate in via di urgenza dall'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense, e non impegnano in alcun modo il Consiglio nazionale né alcun Consigliere. Un'analisi più ampia ed approfondita verrà condotta non appena il Decreto legge verrà convertito in legge, come è stato fatto per la manovra di luglio (*decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conv. in legge 15 luglio 2011, n. 111*; cfr. Ufficio studi CNF, *La manovra economica 2011, Dossier di analisi e documentazione, Roma 26 luglio 2011, in www.cnf.it*)

1. SUL PROCEDIMENTO DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO: il testo va in aula al Senato il 5 settembre. Il termine per gli emendamenti in commissione bilancio, che ha la sede referente, non è ancora stato fissato ufficialmente, ma sarà probabilmente fissato per la fine della settimana prossima (la commissione non si riunisce nella settimana corrente).

2. SUL MERITO: il testo poi approvato al comma 5 e 6 dell'art. 3 è radicalmente diverso da quello diffuso in prima battuta e redatto in seno al MEF¹. Le disposizioni sono ora più coerenti con il

¹ Il testo originario infatti presenta i seguenti gravi profili problematici:

1) salta la incompatibilità tra l'esercizio della professione e l'esercizio del commercio;

2) sono introdotte le società di capitali, anche con socio maggioritario non professionista, ma la norma, come già la vecchia del bersani, è costruita come abrogazione delle norme che vietano la costituzione di società..... quindi resta una norma bandiera; per fare una società ci vuole una complessa normativa di sostegno su molte cose (responsabilità soci, rapporti con i terzi, contenuto statuto e atto costitutivo, respons. disciplinare, etc cfr. d. lgs. 96/2001, che ha al riguardo una ventina di articoli);

3) è rafforzato il principio negoziale nella determinazione del compenso, e soppresso l'odiato riferimento al decoro, pure lasciato dal DL Bersani (2006);

modello vigente di regolazione delle libere professioni, di talché è ragionevole aspettarsi ulteriori tentativi di inserimento di misure molto più radicali, in sede di conversione in legge. In particolare si osserva:

- 1) è ora netta la distinzione con l'attività di impresa: cfr. comma 6, che può essere interpretato senz'altro nel senso della distinzione tra professione e impresa, o tutt'al più nel senso che le attività professionali sono attività economiche, ma specifiche rispetto all'attività di impresa, e quindi con statuto giuridico autonomo (parte della dottrina costituzionalistica già oggi ritiene applicabile l'art. 41 Cost alle professioni, ma pur sempre distinguendo tra loro, in seno alle attività economiche, impresa e professione);
- 2) è salvaguardato l'esame di Stato per l'accesso e l'eventuale anticipo del tirocinio è subordinato alla volontà dei CN (tramite convenzione);
- 3) sono ribaditi i principi di autonomia e indipendenza come caratteri distintivi del professionista;
- 4) è imputato direttamente ai CN il potere regolamentare sulla formazione permanente;
- 5) paradossalmente le tariffe ne escono meglio di prima: quando è parte un ente pubblico, il giudice non può derogare ai minimi;
- 6) è introdotta l'assicurazione obbligatoria e anche qui sono valorizzati i CN, che possono fare le convenzioni;
- 7) la disciplina della pubblicità è del tutto in linea con il codice deontologico forense e non sono colpiti i poteri degli ordini in materia;
- 8) in merito al disciplinare, la *voluntas legis* è nel senso di imporre al livello locale la distinzione tra funzione disciplinare e altre funzioni amministrative, ma la previsione sulla incompatibilità finisce per includere anche il livello nazionale;
- 9) inoltre, nel concedere 12 mesi per il varo delle riforme dei singoli ordinamenti, il testo rafforza le prospettive di approvazione dell'ordinamento forense, l'unico che forse potrebbe rispettare la tempistica indicata.

4) è introdotto un preventivo obbligatorio, motivatamente derogabile;

5) una norma di difficile lettura pare abrogare il concetto di reddito minimo ai fini previdenziali;

6) il praticantato è ridotto ad un anno, e si può svolgere durante gli studi universitari!!!

7) è disposta la radicale nullità delle norme deontologiche che dispongano diversamente;

8) il praticante abilitato al patrocinio non ha più il limite dei sei anni

9) la pubblicità non può essere regolata in via generale ed astratta, perché le uniche limitazioni possono darsi solo in relazione al caso concreto: norma invero difficile da comprendere. sembrerebbe escludere che possa essere oggetto di regolazione in sede di codice deontologico.